ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO

Art. 33

Per la costruzione di nuovi impianti industriali nei comuni di Ancona e Falconara Marittima e per il rinnovo, la conversione o l'ampiamento di impianti industriali esistenti, nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, convertito in legge 8 agosto 1972, n. 484, i finanziamenti contemplati dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, sono concessi, fino al 31 dicembre 1974, al tasso di interesse del 4 per cento, ferme restando le altre condizioni previste dalla stessa legge. Nei comuni di Ancona e Falconara Marittima, ai finanziamenti contemplati dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni, si applica, fino al 31 dicembre 1974, il tasso agevolato di interesse del 4 per cento, ferme restando le altre condizioni previste dalla stessa legge. Nel caso di proroga oltre il 31 dicembre 1974 delle leggi 30 luglio 1959, n. 623, e 16 settembre 1960, n. 1016, il tasso ridotto del 4 per cento previsto dai precedenti commi per i comuni di Ancona e Falconara Marittima si applichera' fino al 31 dicembre 1977.

Versione in vigore dal 7 ottobre 1972, non più in vigore dal 28 agosto 1975 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552
Titolo	III — Interventi per il restauro del patrimonio archeologico, storico e artistico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle/art-33/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it